

CORTE COSTITUZIONALE

19 giugno – 5 luglio 1991, n. 309

Ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità, per coloro che ricoprono posizioni aventi carattere pubblico è necessaria la presa d'atto ovvero l'accettazione da parte dell'amministrazione dell'atto che determina la cessazione delle funzioni.

Omissis.

È vero che tutti i soggetti che rivestono le cariche o gli uffici elettivi o non, enunciati nel comma 1 dell'art. 2 si trovano in eguale condizione di ineleggibilità; ma la differenziazione che viene a crearsi agli effetti della eliminazione della causa di ineleggibilità, fra coloro la cui posizione ha carattere pubblico e coloro che ricoprono invece uffici ecclesiastici, ovvero soggetti a disciplina privatistica, non può essere ritenuta discriminatoria, trattandosi di situazioni non comparabili. Per la cessazione dalle cariche o uffici pubblici è, regola generale, richiesta la presa d'atto ovvero l'accettazione da parte dell'amministrazione: il comma 5 dell'art. 2 ha dettato una disciplina speciale intesa a garantire in modo rigoroso l'operatività delle dimissioni mediante la determinazione di un termine brevissimo allo scadere del quale, se la Pubblica Amministrazione non ha adottato l'atto di sua competenza, le dimissioni hanno ugualmente l'effetto di far venir meno la causa di ineleggibilità. Misure analoghe non sono previste per coloro che versano nelle ipotesi di cui ai numeri 4 9 e 10 (ecclesiastici e ministri di culto, legali rappresentanti e dirigenti di strutture convenzionate e di società per azioni), per i quali vanno quindi applicate le normative vigenti nelle rispettive materie, che peraltro non è detto siano più favorevoli nel senso dell'immediatezza o quanto meno della previsione di termini tassativi. Ma la differenza di regolamentazione discende come naturale conseguenza dalla diversità delle posizioni e pertanto non dà luogo ad alcuna violazione del precetto contenuto nell'art. 3 Cost.

4.2 Non sussiste nemmeno violazione dell'art. 51 Cost. Come si è visto, il giudice *a quo* prospetta "un'obiettiva compromissione del diritto di elettorato passivo" per il fatto che il candidato debba presentare le dimissioni (dalla carica o dall'ufficio che costituisce causa di ineleggibilità) e giorni prima del termine di presentazione della lista per essere sicuro che le dimissioni abbiano effetto in tempo utile, anche in mancanza del provvedimento di accettazione o di presa di atto da parte della Pubblica Amministrazione. "Ciò potrebbe realmente esporre l'interessato - così recita l'ordinanza di rimessione - all'evenienza della rinuncia alla propria carica ancor prima di acquisire la certezza dell'inserimento nella lista da lui prescelta". Ma tale rischio è per così dire, *in re ipsa*: infatti il candidato deve comunque rimuovere la causa dell'ineleggibilità prima della presentazione della lista dei candidati, che - come è noto -, non può essere effettuata dal candidato stesso, ma soltanto da chi è a ciò abilitato dalle vigenti leggi sul procedimento elettorale.

Che il legislatore abbia usato del proprio potere in modo costituzionalmente corretto risulta dal richiamo ai principi enunciati nella sentenza di questa Corte n. 46 del 1969. In detta sentenza, dopo aver enunciato le regole relative alla determinazione delle cause di ineleggibilità, la Corte ha precisato, con riferimento alle ipotesi nelle quali rientra il caso cui il giudizio *a quo* si riferisce, che "è manifestamente ultroneo richiedere per far cessare l'ineleggibilità che le dimissioni di chi aspiri alla candidatura siano state accettate, senza d'altronde che alcun termine sia prescritto per l'accettazione", in quanto, in tali ipotesi, la eleggibilità finisce "per dipendere da un'estranea volontà, per giunta discrezionale almeno in ordine al quando". Ed in conclusione la predetta sentenza afferma che nella sua discrezionalità, il legislatore "può variamente determinare, purché secondo criteri razionali, la data entro la quale deve verificarsi la cessazione della causa di ineleggibilità", che, in nessun caso "può essere successiva a quella prescritta per l'accettazione della candidatura che rappresenta il primo atto di esercizio del diritto elettorale passivo". Alla luce di tali principi si deve riconoscere che il legislatore, prescrivendo alla Pubblica Amministrazione il termine di cinque giorni per adottare il provvedimento di accettazione e prevedendo espressamente che in mancanza di tale provvedimento le dimissioni hanno effetto dopo cinque giorni dalla presentazione, non è incorso in alcuna violazione dell'art. 51 della Costituzione.

Omissis.